



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Fasc. n. 1083/2025 – Area III

Padova, data del protocollo

PREMESSO che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie d'ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche denominato “Nuovo Codice della strada”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 denominato “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;

VISTO l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il quale prevede la possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del d.lgs. n. 285/1992 per tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, con esclusione delle autostrade e delle strade extraurbane principali, individuate con apposito decreto del Prefetto;

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno datato 11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, con cui vengono definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 4, comma 2, del sovra citato Decreto Interministeriale dove si precisa che al fine di tener conto dell'esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni nonché di assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando, nel contempo, la contestuale effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada o nello stesso arco temporale, nella pianificazione



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

operativa di cui al comma 1, il Prefetto, ferma restando la possibilità di considerare ogni elemento utile per le finalità di cui al presente comma, tiene conto in particolare dei seguenti elementi e obiettivi: a) eventuale presenza anche di postazioni fisse lungo lo stesso tratto di strada; b) possibilità di collocare la postazione mobile in condizione di elevata sicurezza, per gli operatori di polizia stradale e per gli utenti della strada, nel tratto stradale oggetto del potenziale controllo; c) programmazione, con riferimento alle strade o ai tratti di strade in cui operano diversi organi di polizia stradale, di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di coordinamento, funzionalità e razionalizzazione dell'espletamento dei servizi di controllo della velocità, nonché di adeguata ed efficiente ripartizione e rotazione degli stessi;

VISTO l'Allegato A, punto 1, del predetto Decreto Interministeriale il quale stabilisce che ai fini dell'individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve ricorrere una o più delle ulteriori specifiche condizioni ivi elencate: a) elevato livello di incidentalità, documentato da un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici; b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l'altro, di precisi requisiti contenuti nel DM citato, a cui si rimanda integralmente; c) presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale;

RAVVISATA l'opportunità di procedere a una compiuta ricognizione dei tratti di strada oggetto dei precedenti decreti prefettizi di autorizzazione, tenuto conto del mutamento delle condizioni che ne avevano *ab origine* consentito il rilascio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal sopracitato Decreto Interministeriale per le strade o i tratti stradali ubicati nella Provincia di Padova;



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

CONSIDERATO quanto riferito nelle riunioni dell'Osservatorio Permanente degli incidenti stradali dipendenti da eccesso di velocità ed altri fattori, nell'ambito della Conferenza permanente provinciale, tenutesi in data 15 Ottobre 2024 e 3 Aprile 2025;

ACQUISITI i pareri degli Enti proprietari, e segnatamente: Comune di Padova prot. n. 57824 del 27/05/2025; Provincia di Padova prot. n. 60029 del 31/05/2025 con rettifica prot. n. 63857 dell'11/06/2023; Veneto Strade S.p.A. prot. n. 63753 dell'11/06/2025 con rettifica prot. n. 64586 del 12/06/2025, e prot. n. 64476 del 12/06/2025; A.n.a.s. S.p.A. Veneto prot. n. 62477 del 07/06/2025 con integrazioni prot. n. 64382 del 12/06/2025 ed ulteriore integrazione del 12/06/2025 relativa al Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;

ACQUISITO il parere tecnico della Polizia Stradale-Sezione di Padova prot. n. 64216 dell'11/06/2025;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dagli Organi di Polizia Locale dei Comuni coinvolti, delle valutazioni fornite dagli Enti proprietari delle strade, delle verifiche tecniche svolte dalla Polizia Stradale-Sezione di Padova, nonché degli esiti delle specifiche riunioni dell'Osservatorio Permanente degli incidenti stradali dipendenti da eccesso di velocità ed altri fattori, svoltesi in data 15 Ottobre 2024 ed in data 3 Aprile 2025;

DECRETA

che i tratti di strada ubicati nella provincia di Padova dove è possibile installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli artt. 142, 148 e 176 del d.lgs. n. 285/1992, sono i seguenti:

- Tangenziale Sud Est di Padova nei tratti denominati Corso I Maggio, Corso Esperanto, Corso Kennedy e Corso Argentina, Comune di Padova;
- Strada Regionale n. 47 dal km 0+000 al km 8+700, Comune di Padova;
- Strada Provinciale n. 47 dal km 3+900 al km 5+190, Comune di Padova;
- Strada Regionale n. 308 dal km 0+600 al km 2+550, Comune di Padova;
- Strada Provinciale n. 40 dal km 7+400 al 8+010, Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- Strada Provinciale n. 46 dal km 17+280 al km 18+400, Comune di Curtarolo;
- Strada Provinciale n. 46 dal km 21+030 al km 25+100, Comune di Villa del Conte;
- Strada Provinciale n. 47 dal km 26+800 al km 29+900, Comune di Cittadella;
- Strada Regionale n. 308 dal km 3+000 al km 12+470 e dal km 14+657 al km 17+885, Comuni di Cadoneghe, Campodarsego e Camposampiero;
- Strada Regionale n. 10 Var dal km 363+250 al km 365+560, Comune di Santa Caterina d'Este;
- Strada Regionale n. 10 Var dal km 363+600 al km 370+560, Comune di Este;
- Strada Regionale n. 516 dal km 21+200 al km 22+350, Comune di Piove di Sacco;
- Strada Regionale n. 47 dal km 3+678 al km 4+000, Comune di Selvazzano Dentro;
- Strada Regionale n. 104 dal km 4+700 al km 6+000, Comune di Tribano;
- Strada Regionale n. 53 dal km 22+800 al km 25+000 e dal km 29+000 al 29+700, Comuni di Cittadella e San Martino di Lupari;
- Strada Regionale n. 47 dal km 8+700 al km 9+830, Comune di Albignasego;
- Strada Statale n. 53 dal km 9+300 al km 11+100, dal km 13+160 al km 14+558 e dal km 16+365 al km 22+800 Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva e San Pietro in Gu';
- Strada Statale n. 309 dal km 95+635 al km 105+450, Comune di Codevigo;
- Strada Statale n. 516 dal km 0+000 al km 2+260, Comune di Piove di Sacco;

Tutti i precedenti decreti autorizzativi ai sensi e per gli effetti della dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono revocati.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Al presente atto verrà data la più ampia pubblicità sia attraverso gli organi di stampa sia a cura degli Enti proprietari dei tratti stradali interessati e degli Organi di Polizia Locale.

IL VICEPREFETTO VICARIO

Dott. Luigi Vignola